



L'analisi viene svolta partendo dal riconoscimento in ambito comunitario e facendo un breve riepilogo delle direttive che si sono via via succedute fino alla attuale direttiva 2005/36 .Inizialmente, troviamo la Direttiva 89/48/CEE la quale introduce un sistema di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di durata minima di tre anni, con le precisazioni seguenti:

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (89/48/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare ..omissis

considerando che in virtù dell'articolo 3, lettera c) del trattato l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi costituisce uno degli obiettivi della Comunità, che, per i cittadini degli Stati membri, essa implica segnatamente la facoltà di esercitare una professione, a titolo indipendente o dipendente, in uno Stato membro diverso da quello nel quale essi hanno acquisito le loro qualifiche professionali; considerando che le disposizioni finora adottate dal Consiglio, in virtù delle quali gli Stati membri riconoscono reciprocamente, a fini professionali, i diplomi di istruzione superiore rilasciati sul loro territorio, riguardano un numero esiguo di professioni; che il livello e la durata della formazione alla quale è subordinato l'accesso a dette professioni erano disciplinati in modo analogo in tutti gli Stati membri o hanno costituito oggetto delle armonizzazioni minime necessarie ad instaurare sistemi settoriali di riconoscimento reciproco dei diplomi;

considerando che, onde soddisfare rapidamente le aspettative dei cittadini

europei in possesso di diplomi di istruzione superiore che sanciscano formazioni professionali e sono rilasciati in uno. Stato membro diverso da quello nel quale essi desiderano esercitare la loro professione, è opportuno istituire anche un altro metodo di riconoscimento di detti diplomi atto ad agevolare l'esercizio di tutte le attività professionali subordinate in un determinato Stato membro ospitante al possesso di una formazione post-secondaria, sempreché essi siano in possesso di siffatti diplomi che li preparino a dette attività, sanzionino un ciclo di studi di almeno tre anni e siano stati rilasciati in un altro Stato membro;

considerando che tale risultato può essere conseguito mediante l'istituzione di un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanziano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

considerando che relativamente alle professioni per il cui esercizio la Comunità non ha stabilito il livello minimo di qualifica necessario, gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire detto livello allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio; che tuttavia essi non possono, senza violare gli obblighi loro incombenti in virtù dell'articolo 5 del trattato, imporre ad un cittadino di uno Stato membro di acquisire qualifiche che essi di solito si limitano a determinare riferendosi ai diplomi rilasciati

nel quadro dei loro sistemi nazionali di insegnamento, quando l'interessato ha già acquisito in tutto o in parte dette qualifiche in un altro Stato membro; che ogni Stato membro ospitante nel quale una professione è regolamentata è pertanto tenuto a prendere in considerazione le qualifiche acquisite in un altro Stato membro e ad esaminare se esse corrispondono a quelle prescritte dalle disposizioni nazionali;

considerando che la collaborazione tra gli Stati membri è atta a facilitare loro il rispetto di detti obblighi; che è quindi opportuno disciplinarne le modalità;

considerando che è opportuno definire in particolare la nozione di attività professionale regolamentata per tener conto delle diverse realtà sociologiche nazionali; che va considerata tale non solo un'attività professionale il cui accesso sia subordinato in uno Stato membro al possesso di un diploma, ma anche quella alla quale si possa accedere liberamente, qualora sia esercitata con un titolo professionale riservato a coloro che soddisfano a talune condizioni necessarie per la qualifica;

omissis...

considerando inoltre, che il sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore non è destinato né a modificare le norme professionali, comprese quelle deontologiche, applicabili a chiunque eserciti una professione in uno Stato membro né a sottrarre i migranti all'applicazione di tali norme; che tale sistema si limita a prevedere misure appropriate volte ad assicurare che il migrante si conformi alle norme professionali dello Stato membro ospitante;
omissis....

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo I

Ai sensi della presente direttiva si intende:

a) per diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli;

- che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,

- da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari e

- dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in dello Stato membro o esercitarla, quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo, è stata acquisita in misura preponderante nella Comunità o quando il titolare ha un'esperienza professionale di tre anni, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto il diploma, certificato o altro titolo rilasciato in un paese terzo.

E' assimilato a un diploma ai sensi del primo comma qualsiasi diploma, certificato o altro titolo, o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli, che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e riconosciuta da un'autorità competente in tale Stato membro come formazione di livello

equivalente e qualora esso conferisca gli stessi diritti d'accesso e d'esercizio di una professione regolamentata;

b) per Stato membro ospitante, lo Stato membro nel quale un cittadino di un altro Stato membro chiede di esercitare una professione ivi regolamentata senza

aver ottenuto nello stesso il suo diploma o avervi esercitato per la prima volta la professione in questione;

c) per professione regolamentata, l'attività o l'insieme delle attività professionali regolamentate che costituiscono questa professione in uno Stato membro;

d) per attività professionale regolamentata, un'attività professionale per la quale l'accesso alla medesima o l'esercizio o una delle modalità di esercizio dell'attività in uno Stato membro siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un diploma. In particolare, costituiscono modalità di esercizio di un'attività professionale regolamentata:

- l'esercizio di un'attività con l'impiego di un titolo professionale qualora l'uso del titolo sia limitato a chi possieda un dato diploma previsto da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

omissis

Articolo 2

La presente direttiva si applica a qualunque cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante.

La presente direttiva non si applica alle professioni contemplate da una direttiva specifica che istituisca fra gli Stati membri il reciproco riconoscimento dei diplomi.

omissis

omissis

Articolo 7

1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante riconosce ai cittadini degli altri Stati membri, che soddisfino alle condizioni di accesso e di esercizio di una professione regolamentata sul suo territorio, il diritto di fregiarsi del titolo professionale dello Stato membro ospitante che corrisponde a questa professione.

2. L'autorità competente dello Stato membro ospitante riconosce ai cittadini degli Stati membri, che soddisfino alle condizioni di accesso e di esercizio di una attività professionale regolamentata sul suo territorio, il diritto di avvalersi del loro legittimo titolo di studio ed eventualmente della relativa abbreviazione, dello Stato membro di origine o di provenienza, nella lingua di tale Stato. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il titolo sia seguito dal nome e dal luogo dell'istituto o della commissione che lo ha rilasciato.

3. Qualora una professione sia regolamentata nello Stato membro ospitante da un'associazione o un'organizzazione di cui all'articolo 1, lettera d), i cittadini degli Stati membri potranno avvalersi del titolo professionale o dell'abbreviazione conferiti da dette organizzazioni o associazioni soltanto se è comprovata la qualità di membro delle medesime.

Qualora l'associazione o l'organizzazione subordini l'affiliazione al possesso di taluni qualifiche, essa può applicare tali requisiti ai cittadini di altri Stati membri titolari di un diploma ai sensi dell'articolo 1, lettera a) o di un titolo di formazione ai sensi dell'articolo 3, lettera b) solo in conformità delle disposizioni della presente direttiva, in particolare degli articoli 3 e 4.

La Direttiva 89/48/CEE è stata recepita nell'ordinamento interno dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 115. che pur definendo all'articolo 1 comma 3 il riconoscimento dei titoli è subordinato all'attestazione che il richiedente ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente, all'articolo 4 si definiva che sono ammessi al riconoscimento i titoli che abilitano all'esercizio di una professione a parità di condizioni con altri titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1 comma 3, e che sono riconosciuti di livello equivalente ai titoli predetti.

Tale Decreto è stato successivamente modificato dal Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 277, in attuazione della citata Direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali.

Queste modifiche sono però non rilevanti per la nostra categoria.

Quest'ultima è stata infine sostituita dalla Direttiva 7 settembre 2005 n. 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali .

La Direttiva 7 settembre 2005 n. 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio rende possibili vari casi:

(tra parentesi gli articoli della direttiva)

1. **Prestazioni temporanee di servizi :**

da parte di prestatore abilitato nel proprio Paese e che abbia esercitato l'attività nel proprio Paese da almeno 2 anni (art.5):

possibile la prestazione in altri Paesi senza dover iscriversi all'albo e all'ente di previdenza sociale dell'altro Paese (art.6).

Tuttavia lo Stato ospitante può:

A. richiedere una dichiarazione preventiva con informazioni su nazionalità, qualifica, esperienza, assenza condanne penali, copertura assicurativa, etc (art.7);

B. per professioni aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica può richiedere una preliminare verifica anche attitudinale (art.7);

C. per prestazioni effettuate utilizzando un titolo diverso da quello comunemente utilizzato nel Paese 'ospite', può richiedere che il prestatore fornisca al destinatario del servizio una serie di informazioni quali ad esempio numero di iscrizione ad albo, autorità di vigilanza dell'albo, ordine professionale di iscrizione, partita IVA, etc. (art.9).

2. omissis

3. **esercizio stabile :**

di attività in Paese 'ospitante' di professioni diverse da medico, dentista, infermiere, farmacista, veterinario, architetto (che hanno già adottato un sistema minimo di formazione a livello europeo) e da professioni in ambito industriale, artigianale e commerciale (in pratica le professioni a cui si riferisce questo punto sono le professioni regolamentate libero professionali residue, quali ad esempio ingegnere, biologo, psicologo, etc., (Capo I, artt. Da 10 a 15), mentre apparentemente la direttiva non modifica quanto già disposto per avvocati e notai.

Vengono identificati 5 livelli di formazione:

1. attestato di competenza (relativo a percorso di formazione che non ha previsto la frequenza di una scuola secondaria),
2. certificato (completamento di ciclo di studi secondari),
3. diploma che attesta 1 anno di formazione post secondaria,
4. diploma che attesta almeno 3 anni di formazione post secondaria
5. diploma che attesta almeno 4 anni di formazione post secondaria.

Nel caso che la persona che desidera svolgere la propria professione in un Paese diverso:

A. sia in possesso di titolo dello stesso livello a quello previsto per l'esercizio della professione nel Paese 'ospitante', oppure

B. sia in possesso di un titolo del livello immediatamente precedente, oppure

C. sia in possesso di un titolo di qualunque tipo che comunque abilita la persona allo svolgimento di quella determinata professione (12), oppure

D. provenga da un Paese dove la professione non è regolamentata e abbia svolto per almeno 2 anni a tempo pieno tale professione e sia in possesso di un titolo dello stesso livello o di livello immediatamente inferiore, allora in questi casi il Paese ospitante può:

--> riconoscere automaticamente abilitanti uno o tutti i suddetti titoli o esperienze indicate in precedenza da A a D oppure

--> richiedere alla persona di svolgere una integrazione ('compensazione') della propria formazione sotto forma di un tirocinio di adattamento non superiore a 3 anni oppure, in genere a scelta, di sostenere una prova attitudinale.

Il 18 marzo 2010 a conclusione del ciclo di audizioni col quadro europeo esposto dall'On.le Stefano Zappalà , ha precisato che la direttiva europea, 7 settembre 2005 n. 2005/36/CE, ha avuto il merito di armonizzare le precedenti direttive sulla circolazione, in Europa, dei professionisti, chiarendo che gli ambiti di applicazione della stessa sono solo ed esclusivamente le professioni regolamentate, e cioè le professioni il cui accesso, o esercizio o modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente - in forza di norme legislative regolamentari o amministrative - al possesso di determinate qualifiche professionali. La direttiva, quindi, riguarda solo le professioni che possono esercitare l'attività intellettuale a seguito di una

autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, e cioè una autorità od organismo delegato dallo Stato (Ordini-Collegi) a rilasciare il titolo, e solo dopo che si è realizzata una formazione regolamentata, cioè un ciclo di studi completato con tirocinio professionale ed esame di stato.

Articolo 33 della Costituzione Italiana :

E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

(Quindi, in Italia, l'unica condizione dettata dalla Costituzione è il superamento di un esame di stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.)

Articolo 2229 del codice civile attualmente in vigore definisce la professione intellettuale, e semplicemente :

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Ecc..

Aggiungiamo che il DPR328 specifica :

Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione. Il famoso art 55 del titolo II, stabilisce che per accedere agli esami di stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, si procede secondo i criteri vigenti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2008
linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori- (ITS)

Art. 5 - Certificazione e riconoscimento dei crediti formativi

6. Per quanto riguarda i crediti utili ai fini dell'accesso all'esame di stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, **si fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, articolo 55, comma 3.**

Si aggiunga :

Art 10.

2. L'accesso ai percorsi Its è consentito anche a coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 2, comma 5, **nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo** di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.

Infine,

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 87

Allegato A al regolamento

2) I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all'università, al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, **nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.**

Ricapitolando,

in Italia per svolgere l'attività intellettuale, ad oggi, non è prescritto nessun cambiamento o impedimento.

In Europa per il principio di circolazione "prestazione temporanea di servizi"

La circolazione dei Periti Industriali è concessa.

Per il principio di stabilità, esercizio stabile della professione l'argomento va affrontato tra i vari riconoscimenti e certificazioni dell'esperienza maturata.

La proposta:

modificando in parte il comma 2 dell'art 2 del regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici

1. I percorsi degli istituti tecnici hanno la struttura riportata all'art .5 con le seguenti modifiche:

1 a)(legge Gelmini)

la durata quinquennale è costituita da 2 bienni più un quinto anno, si conclude con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori e agli indirizzi di cui agli articoli 3 e 4, con riferimento al profilo di cui all'articolo 1, comma 3, riguardante tutti i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione, nonché al profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A) e ai profili di uscita con i rispettivi quadri orario relativi a ciascun indirizzo di cui agli allegati B) e C), costituenti parte integrante del presente regolamento.

L'insegnamento di scienze motorie è impartito secondo le indicazioni nazionali relative al medesimo insegnamento dei percorsi liceali; consente un rapido inserimento nel mondo del lavoro e l'accesso ai corsi di studio superiori. Al termine del percorso si acquisisce il titolo di tecnico diplomato per l'industria , tecnico diplomato per l'edilizia e tecnico diplomato in agraria.

1b) (proposta Collegio Varese)

quadriennale secondo il comma 2 del successivo art. 5 a) e b) e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore che consentono l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore della durata triennale, l'aver frequentato il quinto hanno di cui al comma 1 a) costituisce titolo di primo anno del triennio.

Le scuole di formazione tecnica presentano tre percorsi formativi, in entrambi sono previsti due esami uno di matematica e uno di geometria con un anno di stage presso aziende da svolgersi durante il secondo e il terzo anno, oltre a quanto di specifico per la formazione.

Al termine del percorso spetta il titolo di ingegnere diplomato(tecnico) per l'industria e consente, a seguito del superamento dell'esame di stato per l'accesso alla libera professione, l'iscrizione all'albo dei Periti Industriali che cambierà denominazione in Albo degli Ingegneri diplomati(tecnico) per l'Industria; per l'edilizia il titolo è Ingegnere diplomato(tecnico) e consente l'accesso all'albo degli Ingegneri Diplomatici (tecnico) per l'edilizia , per gli agrari il titolo sarà Agrari diplomati(tecnico) che consentirà l'iscrizione all'albo degli agrari diplomati(tecnico).

Perché un nuovo ordine degli ingegneri diplomati.

1 La domanda e l'offerta di diplomati.

2 Le criticità:

L'immagine del lavoro

L'immagine dell'istruzione tecnica

3 La qualità dei diplomi tecnici.

Il riconoscimento del ciclo di studi.

4 proposta di articolazione del percorso 7 anni

2+2+3

1 – formazione permanente e mobilità:

2 – qualità ed efficienza;

3 – equità e cittadinanza attiva;

4 – innovazione, creatività e imprenditorialità

5 - Forte integrazione tra i saperi teorici e saperi operativi

6 - Risultati di apprendimento declinati in competenze secondo il quadro europeo dei titoli (EQF).

7 - Rapido inserimento nel mondo del lavoro.

Progettare il nuovo ordine

- Finalità e obiettivi
- Analisi delle risorse
- Definizione dei profili d'ingresso
- Definizione delle competenze
- La struttura organizzativa
- Il sistema delle decisioni e delle responsabilità
- Il coordinamento interdisciplinare
- La gestione del consenso
- La Formazione continua
- L'organigramma, chi fa che cosa

Art. 5

(Unificazione delle categorie professionali di Geometri, Periti Agrari e Periti Industriali nell'Ordine dei Tecnici Laureati per l'Ingegneria)

1.) E' istituito l'Albo Nazionale dei tecnici diplomati per l'ingegneria ; l'ordine comprende tre distinti settori di competenze :

a)Ordine dei tecnici diplomati per l'ingegneria per l'industria , nel quale sono iscritti i soggetti in possesso di titoli di studio post secondario triennale universitario o equivalente di matrice tecnica, nonché i professionisti attualmente iscritti agli albi dei periti industriali e periti industriali laureati nelle specializzazioni tecnologiche.

b)E' istituito l'Ordine dei tecnici diplomati per l'ingegneria per l'edilizia , nel quale sono iscritti i soggetti in possesso di titoli di studio post secondario triennale universitario o equivalente di matrice edile, nonché i professionisti attualmente iscritti agli albi dei geometri e dei periti industriali e periti industriali laureati nelle specializzazioni edile.

c)E' istituito l'Ordine degli agrari laureati , nel quale sono iscritti i soggetti in possesso di titoli di studio post secondario triennale universitario o equivalente di matrice agraria, nonché i professionisti attualmente iscritti agli albi dei periti agrari e periti agrari laureati.

2. Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, è delegato ad emanare uno o più decreti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, L. n. 400/1988, al fine di:
- a) definire le modalità per la costituzione del Consiglio Nazionale, dei Consigli locali e dei relativi organi esecutivi dei nuovi Ordini professionali e la loro composizione;
 - b) individuare i diplomi e/o titoli universitari e le classi di laurea, nonché gli altri titoli regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e succ. mod., che costituiscono i requisiti di ammissione all'esame di Stato;
 - c) istituire distinti settori di competenza nell'albo, individuati in base ai diversi percorsi formativi dei possessori del titolo di laurea, di cui al punto b) e dei possessori di diploma;
 - d) definire l'ambito, le condizioni e le modalità di svolgimento della attività oggetto della professione, ai sensi e per gli effetti di cui al R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, al R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, al R.D. 25 novembre 1929, n. 2365 ed alle disposizioni vigenti, avuto riguardo ai titoli di studio e, quindi, ai singoli percorsi formativi;
 - e) determinare le prove dell'esame di Stato per l'abilitazione all'iscrizione ai distinti settori dell'albo, con la previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi ed esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato in funzione dell'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra istituti scolastici;
 - f) adottare norme transitorie che disciplinano l'iscrizione all'Ordine per gli attuali iscritti negli albi dei geometri, dei periti agrari e periti agrari laureati e dei periti industriali e periti industriali laureati, con specifica indicazione, per ciascuno, dell'anzianità di iscrizione, della specializzazione e del Collegio di provenienza;
 - g) tutelare il nuovo titolo professionale di Ingegnere Tecnico, utilizzabile solo dagli iscritti nel relativo Ordine professionale;
 - h) adottare norme transitorie che garantiscono, allo scioglimento degli attuali organismi dirigenti dei Consigli Nazionali e dei Collegi, le maggioranze e la distribuzione delle cariche, assicurando a ciascuno dei settore dell'albo un numero minimo di rappresentanti all'interno degli organi collegiali, nonché l'ambito territoriale degli Ordini locali e le procedure per la prima elezione dei

rispettivi organismi direttivi; Prevedere un sistema elettorale proporzionale con più liste in maniera da garantire il pluralismo e il controllo dell'azione di maggioranza.

i) definire le regole da seguire nel processo di unificazione delle rispettive Casse di previdenza, al fine di assicurare la sostenibilità delle prestazioni da erogare, l'applicazione da parte delle Casse unificande del principio del pro rata per le prestazioni già maturate, l'esenzione da imposte e tasse di tutti gli atti finalizzati all'unificazione;

j) prevedere la proroga degli organi dei Consigli Nazionali e locali dei Collegi, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno fino al 31 dicembre del primo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto delegato, nonché la proroga degli organi deliberativi e amministrativi degli enti previdenziali in carica.